COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

PROT. 13394 DEL 16.5.2013

Al

Responsabili Apicali di Settore

E p.c. **Alla**

Commissione Straordinaria

OGGETTO : Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A.– Anticorruzione - D.Lgs. 39/2013.

Per opportuna informazione si segnala che è' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013 il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto . **"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190**".

Si sollecita un attenta lettura del testo e della circolare esplicativa inviata dalla Coim Idea- Organismo di Valutazione , già trasmessa alle SS.LL. con invito a voler verificare e segnalare alla scrivente, entro il 22.5.2013 l' eventuale esistenza, presso il proprio settore, di situazioni non conformi alle predette disposizioni.

Il Decreto, attuativo di una disposizione contenuta nella Legge anticorruzione, si applica a tutta la Pubblica Amministrazione e alle società partecipate.

Li 15.5.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Paola Romanò

COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. 27473 del 17.10.2013

Ai

Responsabili Apicali di Settore

E p.c. **Alla**

Commissione Straordinaria

OGGETTO : Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A.– Anticorruzione - D.Lgs. 39/2013.- Controllo su incarichi dirigenziali interni o esterni

Il decreto legislativo 39 /2013 (in vigore dal 4 Maggio.2013) costituisce uno degli interventi più attesi nel processo di attuazione della normativa"anticorruzione nella P.A" definita con la Legge n.190/2012 .

In via di prima applicazione con nota prot. 13394 del 16.5.2013, che si allega in copia, la scrivente, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, invitava i Responsabili dei Settori all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs 39/2013 e, con riguardo agli ambiti di propria competenza, a segnalare entro il 22.5.2013 , la sussistenza o meno di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità con riguardo agli incarichi conferiti dal comune di responsabilità amministrativa di vertice(incarichi di governo o incarichi dirigenziali), sia elettivi che di nomina, all'interno delle comune ovvero negli enti pubblici e da soggetti di diritto privato in controllo pubblico o comunque finanziati o vigilati da pubblica amministrazioni, con vesta societaria, associativa e fondazionale

Nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione nell'Ente la scrivente ha l'obbligo di presidiare e vigilare ,in modo sistematico, le attività inerenti i procedimenti di nomina e di conferimento di incarichi di governo e di preposizione dei dirigenti , interni ed esterni, nel Comune di Siderno e negli enti da questi controllati o vigilati

Il decreto in esame individua una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità (con obbligo di opzione tra l'uno e l'altro incarico, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni,) con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

1. incarichi amministrativi di vertice (ad esempio, segretario dell'ente locale o direttore generale);
2. Incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
3. incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Le fattispecie di interesse per il comune previste dal legislatore sono le seguenti :

A) INCONFERIBILITA'.

Per inconferibilità (art. 1 lett. g) del D.Lgs 39/2013 s'intende: "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico".

Il decreto individua i seguenti casi di inconferibilità

- Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato;
- Art. 4. Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati;
- Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;

B) INCOMPATIBILITA'

L'incompatibilità (art. 1 lett. h) viene invece definita come "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"

Il decreto individua i seguenti casi di incompatibilità

- Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- Art. 14. Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

- L'art. 15 stabilisce che il Responsabile anticorruzione cura che nel Comune e nelle società partecipate siano rispettate le disposizioni di cui al decreto Lgs 39/2013 ,contestando a tal fine l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità .

- L'art. 19 prevede che lo svolgimento di incarichi di cui al decreto stesso in condizione di incompatibilità determina la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo , decorso il termine di gg. 15 dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'esistenza o insorgenza della causa di incompatibilità.

- L'art. 20 infine stabilisce che:

  - all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità (comma 1) ,

  - che nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (comma 2).

  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, dell'ente pubblico o dell' ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
  Risulta pertanto che ,a regime, le cause di inconferibilità vanno verificate una tantum alla data di conferimento dell'incarico, mentre l'incompatibilità è un vizio che può insorgere anche successivamente .

DECORRENZA

In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni e della loro applicabilità agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, si è espressa la Civit- Autorità Nazionale in materia di Anticorruzione, con la deliberazione n. 46 /2013 .

L'avviso espresso è quello per cui le disposizione di cui al D-. Lgs 39/2013 si applicano immediatamente anche con riferimento agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto (4 maggio 2013).

La recente delibera n.46 del 27 giugno 2013 della CIVIT, Autorità nazionale preposta a vigilare sul rispetto di queste norme, ha precisato che le disposizioni introdotte dal Dlgs.39/2013 sono di immediata applicabilità e quindi si estendono anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del Decreto.

Si pone pertanto l'esigenza di effettuare una ricognizione degli incarichi in essere, onde escludere qualsiasi causa di inconferibilità o incompatibilità.

INCARICHI DI VERTICE ED INCARICHI DIRIGENZIALI

In particolare per il **Segretario Comunale** (incarico amministrativo di vertice - art.1 lett.i) **e per i dirigenti,i titolari di posizione organizzativa e responsabili di servizi** (incarichi dirigenziali interni –art.1 lett.J) le norme di riferimento per escludere cause di inconferibilità o incompatibilità sono le seguenti:

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Art.3	**Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**
	1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli **incarichi dirigenziali**, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

	6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
Art. 4	**Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**
	1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali **esterni**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Art. 7.	**Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**
	1. omissis 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli **incarichi dirigenziali** nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Cause di incompatibilità :

Art. 9	**Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**
	1. Gli **incarichi amministrativi di vertice** e gli **incarichi dirigenziali**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli **incarichi amministrativi di vertice** e gli **incarichi dirigenziali**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Art. 11	**Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 2. omissis 3. Gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
Art. 12	**Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 2. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario

	straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 3. omissis 4. Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni,** nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Restano ferme, per quanto non modificate dal decreto in oggetto, le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art.53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e le norme in materia di risoluzione di conflitto di interesse di cui alla L.215/2004.

COMPONENTI DI ORGANI POLITICI

In particolare per gli Amministratori quali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, quali componenti di organi di indirizzo politico (art.1 lett.f) le norme di riferimento per escludere cause di incompatibilità sono le seguenti:

Cause di inconferibilità

Art. 7.	**Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**
	1. *omissis* 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli **incarichi dirigenziali** nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000

	abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Cause di incompatibilità :

Art. 11	**Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. omissis 2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di **componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la **carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o** della forma associativa tra comun**i che ha conferito l'incarico**; b) con la **carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
Art. 12	**Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della **carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione** o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 2. omissis 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

	a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con **la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni**,** nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la **carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Art. 13	**Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. omissis 2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la **carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione. 3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della **carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
Art. 14.	**Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. omissis 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

	a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica **di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Restano ferme, per quanto non modificate dal decreto in oggetto, le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art.53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e le norme in materia di risoluzione di conflitto di interesse di cui alla L.215/2004.

AMMINISTRATORI DI ENTI EGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

In particolare per Amministratori di Enti egli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico (art. 1 lett. l) le norme di riferimento per escludere cause di inconferibilità o incompatibilità sono le seguenti:

Cause di inconferibilità

Art.3	**Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**
	1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli **incarichi di amministratore di ente pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del

	codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
Art. 4	**Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**
	1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli **incarichi di amministratore di ente pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Art. 7.	**Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**
	1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano **stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

	c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati **presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b)gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli **incarichi di amministratore di ente pubblico** di livello provinciale o comunale; d) gli **incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico** da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Cause di incompatibilità :

Art. 9	**Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**
	1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli **incarichi di amministratore negli enti pubblici** e di **presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Art. 11	**Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli **incarichi di amministratore di ente pubblico** di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della

	legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 2. omissis 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché **gli incarichi di amministratore di ente pubblico** di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
Art. 12	**Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di **componente dell'organo di indirizzo** nella stessa amministrazione o **nello stesso ente pubblico** che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di **presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico** che ha conferito l'incarico. *2. omissis* *3. omissis* 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni**,** nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di **componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Art. 13	**Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**
	1. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 2*. omissis* 3. **Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico** di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
Art. 14.	**Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

	1. omissis 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la **carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Nelle more di un'organica disciplina organizzativa che consenta alla scrivente l'effettività sistematica dei controlli sui procedimenti in questione (regolamento) si dispone quanto segue:

Adempimenti Settore I – Dr. Sciglitano

A) componenti di organi di indirizzo politico (come definiti dall'art. 1 lett. f del D lgs 39/2013)

Il responsabile del settore I dovrà acquisire e trasmettere alla scrivente entro e non oltre il 30.10.2013 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2013 secondo lo schema allegato , da ogni persona che partecipa, in via elettiva o di nomina, a :

1. organi di indirizzo politico del Comune di Siderno e/o delle forme associative del Comune
2. organi di indirizzo politico di enti pubblici o di enti privato in controllo pubblico

in ordine alla inesistenza di cause di inconferibilità e /o di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e la pubblicazione sul sito dell'ente-Sez Amministrazione Trasparente, sottosez.1°livello "Organizzazione", - delle predette dichiarazioni ed i loro aggiornamenti .

B) .incarichi dirigenziali nel comune o di proposizione di dirigenti interni o esterni (leggasi incarico di funzioni dirigenziali a personale privo di qualifica dirigenziale appartenenti ai ruoli del Comune di Siderno o di altra pubblica amministrazione ovvero a soggetti non dipendenti di pubblica amministrazione cd. P.O.- art. 1 lett . j e k del d,. Lgs 39/2013)

Il responsabile del settore I dovrà acquisire dai soggetti a cui risultano già conferiti incarichi dirigenziali e /o all'atto di conferimento di un nuovo incarico di responsabile di P.O. e/o di attribuzione di funzioni dirigenziali, ivi compresi i soggetti assunti ex artt. 90 e 110 e 145 Tuel, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2013 secondo lo schema allegato, in ordine alla inesistenza di cause di inconferibilità e /o di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/20913 con l'incarico conferito avendo cura di pubblicare sul sito dell'ente- Sez .Amministrazione Trasparente, sottosez.1°livello "Personale", -le predette dichiarazioni ed i loro aggiornamenti .

Ad avviso della scrivente la medesima procedura dovrà essere seguita per gli incarichi di sostituzione di responsabile di P.O., adottati ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Adempimenti SETTORE III - Dr. Canino

C) incarichi di vertice o di dirigenza negli enti di diritto privato in controllo pubblico del comune (Società- Consorzi – Fondazioni)

Con riguardo agli incarichi di vertice o di dirigenza negli enti di diritto privato in controllo pubblico del comune (società – consorzi privati-fondazioni) il responsabile del settore III dovrà procedere entro e non oltre il 30.10.2013 alla ricognizione e alla comunicazione alla scrivente di tutti gli incarichi di amministratore[1] di ente di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le fondazioni, corredati delle dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2013 e secondo lo schema allegato, in ordine alla inesistenza di cause di inconferibilità e /o incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 con l'incarico di amministratore in questione avendo cura di pubblicare sul pubblicare sul sito dell'ente. -Sez Amministrazione Trasparente, sottosez.1°livello "Enti controllati", le predette dichiarazioni ed i loro aggiornamenti.

In via di prima applicazione e salva differente disciplina che sarà contenuta nel nuovo Piano Triennale Anticorruzione che dovrà essere predisposto ed approvato entro il 31.1.2014, si ritiene che la verifica di cui sopra con riguardo all'inesistenza di cause di incompatibilità, dovrà essere aggiornata con cadenza annuale, fermo restando il dovere dell'incaricato di comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza di nuove cause di inconferibilità e di incompatibilità .

Si allegano i modelli di autocertificazione, che saranno resi disponibili in formato elettronico per la conseguente compilazione.

li 17-10-2013

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Caterina Paola Romanò, Segr. G.le

[1] Gli incarichi che rilevano sono i seguenti: **PRESIDENTE CON DELEGHE GESTIONALI-AMMINISTRATORE DELEGATO O ASSIMILATO-AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO-DIRIGENTE**

COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

Al

Responsabili Apicali di Settore

E p.c. **Alla**

Commissione Straordinaria

OGGETTO : Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A.– Anticorruzione - D.Lgs. 39/2013.- Controllo su incarichi dirigenziali interni o esterni